



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
TURISMO E CULTURA

## Settore Politiche Agricole

Genova, 27 agosto 2010

Prot. n. PG/2010/121900  
G7.2.1/3

Allegati:

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura

Alle Strutture:

- Produzioni Agroalimentari
- Servizi alle Imprese Agricole
- Politiche della Montagna e Fauna Selvatica
- Produzioni Floro-ortovivaistiche
- Coordinamento Ispettorati Agrari - Sedi provinciali
- Staff del Dipartimento

All'UNCCEM

Ai GAL

Alle Organizzazioni professionali agricole

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria

Ai Collegi provinciali dei Periti Agrari

Ai Collegi provinciali degli Agrotecnici

Ai Collegi provinciali dei Geometri

Ai CAA autorizzati a operare in Liguria

All'AGEA-OP

LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 – modifiche e integrazioni ai bandi relativi ad alcune misure.

La deliberazione della Giunta regionale n. 825 del 16 luglio 2010 (in seguito: DGR) è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 32 – parte II – dell'11 agosto 2010, che può essere consultato al seguente indirizzo internet:  
[http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/B\\_000000135110322000.pdf](http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/B_000000135110322000.pdf)

Come prevede il penultimo punto del dispositivo, la DGR è entrata in vigore il 12 agosto 2010, giorno successivo alla sua pubblicazione.

La DGR introduce alcune importanti novità relative alle misure 121, 125, 311. Le modifiche così introdotte hanno, in sintesi, i seguenti effetti:

- 1) **misura 121**: possono essere ammessi all'aiuto investimenti localizzati sul territorio regionale e riconducibili a una specifica unità tecnico-economica (UTE) situata sul territorio regionale, anche se proposti da aziende con sede legale e maggioranza della SAU fuori dalla Liguria;
- 2) **misura 125** – azione relativa alle risorse idriche: oltre alle eccezioni già previste dal bando, il limite di 15.000 euro/km di condotta non si applica anche ai tratti di condotta con tubazioni di diametro superiore a 50 mm. In questi casi, e limitatamente ai tratti con queste caratteristiche, la spesa ammissibile si determina quindi secondo le regole generali e senza limitazioni specifiche;
- 3) per quanto riguarda l'attuazione della **misura 311**, sono state introdotte tre modifiche:
  - a) la prima modifica è del tutto analoga a quella appena descritta per la misura 121 (localizzazione degli investimenti);
  - b) la seconda modifica riduce i casi per i quali si rende necessaria l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici. In pratica, non è più necessaria l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici per investimenti finalizzati ad attività che non rientrano tra quelle elencate nell'articolo 2 della legge regionale n. 37/2007 – il caso probabilmente più comune è costituito dalle fattorie didattiche, le quali possono anche non essere iscritte all'elenco di cui sopra, nei casi previsti dall'articolo 11, commi 2-4, del regolamento regionale n. 4/2008;
  - c) la terza modifica si riferisce alle percentuali degli aiuti che, come previsto dall'apposita modifica introdotta nel PSR, non possono più prevedere differenze basate sull'età degli imprenditori (giovani e non giovani). Le percentuali di aiuto sono quindi differenziate solo in funzione della zona (60% nelle zone svantaggiate, 50% nelle altre zone).

Si invita a prestare particolare attenzione alle modalità di applicazione di quanto sopra, definite nel secondo e terzo punto del dispositivo della DGR.

In particolare, le modifiche relative all'intensità degli aiuti nella misura 311 si applicano:

- **d'ufficio** per tutti gli atti di concessione (cosiddetti "nulla-osta") emessi a decorrere dal 12 agosto 2010 nonché per tutte le domande presentate a partire dal 3 marzo 2010, anche se il nulla-osta è già stato emesso. In questi casi, gli Enti delegati dovranno emettere un nulla-osta integrativo;
- **su istanza di parte** per gli atti di concessione (cosiddetti "nulla-osta") emessi a decorrere dal 3 marzo 2010 e fino all'11 agosto 2010.

Tutte le rimanenti modifiche introdotte dalla DGR (misura 121, misura 125 e misura 311) si applicano esclusivamente agli atti di concessione (cosiddetti "nulla-osta") emessi a decorrere dal 12 agosto 2010.

Per quanto riguarda i bandi dei GAL relativi alle misure 411/125 e 413/311, si chiarisce che le modifiche relative alle percentuali degli aiuti per la misura 413/311 sono **obbligatorie**, dal momento che discendono da una modifica del PSR, mentre

tutte le altre modifiche relative alla misura 413/311 nonché quelle relative alla misura 411/125 - risorse idriche - sono invece facoltative.

Pertanto i GAL:

- 1) **devono obbligatoriamente** modificare i propri bandi relativi alla **misura 413/311**, almeno per la parte riguardante le **percentuali degli aiuti**, possibilmente con le medesime modalità di applicazione stabilite dalla DGR;
- 2) possono, se lo ritengono, adeguare i propri bandi alle altre modifiche introdotte dalla DGR in relazione alle misure 311 e 125 – risorse idriche. In mancanza di tali adeguamenti, per i bandi dei GAL restano in vigore le condizioni preesistenti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Riccardo Jannone)